



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente rel.

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

Dott. Raffaele LAPENTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 18/03/2019 iscritta al n. 87/19 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 12/09/2019

d a

RAO LEONARDO SRL, in persona del legale rappresentante pro-
tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico VALDAMERI di
Milano e dall'Avv.to Francesco CARETTA e Massimo MORELLI di
Brescia, quest'ultimi domiciliatari giusta delega in calce ricorso in
appello

OGGETTO:

Altre ipotesi

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INPS, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso
dall'Avv.to Roberto MAIO giusta procura generale alle liti, elett.te
dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 425/18 del 10/05/18 del Tribunale di



Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

Fatto e Diritto

Con sentenza n. 425/18 il Tribunale di Brescia rigettava la querela di falso proposta da Rao Leonardo S.r.l. in ordine ai verbali di dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori INPS nel corso di un accertamento e depositati dall'ente previdenziale in un giudizio di opposizione ad avviso di addebito.

A fondamento della decisione il Tribunale affermava che la società non aveva dimostrato la falsità degli atti impugnati, atteso che la testimonianza degli stessi lavoratori già sentiti dagli ispettori, unico mezzo di prova richiesto dal querelante, era inammissibile e irrilevante, tenuto conto che l'eventuale ritrattazione da parte dei testi di quanto dichiarato agli ispettori risultava inattendibile e inaffidabile.

La società impugnava la sentenza deducendone l'erroneità.

L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.

È opportuno chiarire che il giudizio in relazione al quale la querela di falso è stata proposta ha ad oggetto il pagamento di contributi e



sanzioni richiesti dall'Inps con avviso di addebito fondato su un verbale di accertamento con il quale sono stati contestati alla società:

a) l'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende artigiane legno e arredamento, anziché delle aziende industriali; b) l'illegittimità del contratto di apprendistato concluso con il lavoratore Hossain Mohamed Sarwar; c) l'illegittima corresponsione di somme non sottoposte a contribuzione previdenziale sotto le voci "*trasferta Italia*" e "*rimborso spese non documentate*"; d) l'illegittima collocazione in GIG del dipendente Daloar Mohamed, assunto con contratto a termine; e) la registrazione di ore di permesso non retribuito per i lavoratori Deidda Gianfranco e Daloar Mohamed, a fronte di attività lavorativa effettivamente svolta; f) la registrazione di assenze non retribuite a titolo di "*permesso non retribuito*" ovvero di "*aspettativa*", in assenza di giustificazione.

In particolare, la querela di falso ha ad oggetto i verbali di dichiarazioni prodotti dall'INPS in detto giudizio ai documenti 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14: i primi cinque contengono le dichiarazioni rilasciate da altrettanti lavoratori cittadini del Bangladesh, gli ultimi due da lavoratori italiani.

La società appellante lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia ritenuto inattendibili i testimoni con una valutazione *a priori*, mentre il giudizio di inattendibilità presupponeva l'esame del testimone; in secondo luogo, ribadisce la rilevanza dei capi di prova formulati, sottolineando che il contenuto dei verbali non corrisponde a quanto dichiarato dai soggetti interrogati, in quanto incapaci di comprendere



la lingua italiana e sentiti in assenza di un interprete.

L'appello non è fondato.

Ribadito che l'unica prova della falsità dei verbali è costituita dall'esame testimoniale degli stessi lavoratori sentiti dagli ispettori di vigilanza dell'INPS, occorre osservare, con riferimento ai lavoratori stranieri, che i capi di prova hanno ad oggetto la mancata conoscenza della lingua italiana e la mancata comprensione delle domande formulate dagli ispettori. Ora, il giudizio di inammissibilità di tali prove risiede, non solo e non tanto sulla condizione soggettiva dei testimoni ancora oggi dipendenti della società, quanto piuttosto, come pure specificato dal Tribunale, su una serie di elementi oggettivi dai quali è fondato desumere che i lavoratori in questione abbiano pienamente compreso le domande loro rivolte dagli ispettori e abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori.

In tal senso, va sottolineato che il lavoratore Hossain Md Sarwar è titolare di permesso di soggiorno di lunga durata, per il quale è prevista la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 (conoscenza della lingua parlata); inoltre, dai documenti depositati dall'INPS risulta che già nell'agosto 2012 egli ha presentato la documentazione per la scelta del medico di base compilando e sottoscrivendo i moduli di iscrizione al servizio sanitario nazionale, ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo, ha sottoscritto vari documenti relativi al rapporto di lavoro (contratto di apprendistato, piano di formazione individuale, richiesta di aspettativa) e tra il 2010 e il 2012 ha partecipato a 5 corsi di



formazione professionale (v. attestati) e infine, oltre a sottoscrivere il verbale di dichiarazioni, ha apposto di suo pugno le parole *«letto confermato sottoscritto»*.

Il lavoratore Dalaor Md, presente in Italia dal 2011, risulta aver redatto nel 2014 una dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata alla Questura di Brescia e aver effettuato nel 2013 la scelta del medico di base; rilevano inoltre i documenti attinenti al rapporto di lavoro, quali la stipula del contratto assunzione nel 2012, della successiva trasformazione nel 2013 e le note spese sottoscritte dal lavoratore; infine va sottolineato che anche in tal caso il lavoratore, oltre a sottoscrivere il verbale, ha apposto di suo pugno le parole *«letto confermato sottoscritto»* e che le dichiarazioni rilasciate sono molto semplici e prive di riferimenti a termini giuridici (*«da gennaio 2013 sto lavorando 8 ore al giorno, a novembre e dicembre 2013 ho lavorato sempre 9 ore al giorno»*).

Con riferimento ai lavoratori, Ahmed Faysal, Khan Shamin e Jamader Ripon, risulta che gli stessi sono stati regolarizzati ai sensi del D.Lgs. 109/2012 con procedura che presuppone la presenza in Italia da almeno il 31.12.2011 e che i tre lavoratori hanno fornito agli ispettori INPS informazioni semplici, relative alla durata del rapporto, alla retribuzione e all'orario (peraltro irrilevanti ai fini dell'omissione contributiva, posto che la revoca della cassa integrazione è stata disposta solo per ragioni giuridiche: assunzione con contratto a termine in sovrannumero), apponendo anch'essi di proprio pugno le parole *«letto confermato sottoscritto»*. Inoltre, anche per questi



lavoratori vi è documentazione che conferma una sufficiente conoscenza della lingua italiana: si vedano, le deleghe alla rappresentanza e procure rilasciate nel 2013 a studi legali, moduli per la scelta del medico, attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza, richieste di aspettativa, richieste di pagamento e sottoscrizione di contratti di lavoro e di vicende modificative degli stessi.

Alla luce di tali molteplici e significativi elementi, risulta quindi condivisibile la decisione del Tribunale di non ammettere le prove richieste dalla società, tenuto conto che le circostanze di fatto ivi capitolate risultano smentite in via documentale, in modo da rendere sostanzialmente irrilevanti le richieste istruttorie.

Vero è, che la società a parte l'esame degli stessi lavoratori non ha allegato alcun altro elemento probatorio o circostanza atta a dimostrare o anche solo a rendere verosimile la falsità dei verbali di sommarie informazioni redatti dagli ispettori. Del resto, non si comprende come gli ispettori, nel raccogliere le risposte date a semplici domande circa il rapporto di lavoro da soggetti che lavorano da anni alle dipendenze della società, avrebbero riportato in tutti i verbali dichiarazioni diverse da quelle rilasciate.

Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per i verbali relativi ai due lavoratori italiani, rispetto ai quali la società si è limitata a chiedere di provare, sempre attraverso il solo esame degli stessi dichiaranti, che il lavoratore Giacalone non avrebbe riferito il numero di ore straordinarie riportate nel verbale, non avrebbe riferito di lavorare il sabato e neppure che anche gli altri lavoratori prestassero



attività lavorativa nella giornata di sabato e che le parole riportate nel verbale sottoscritto dal lavoratore Di Bella non corrispondono a quanto dal medesimo riferito all'ispettore, senza svolgere alcuna altra allegazione a sostegno dell'asserita falsità.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella allegata al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, in relazione al valore indeterminabile della causa, ridotti del 25% in considerazione della scarsa complessità delle questioni affrontate.

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

PQM

respinge l'appello avverso la sentenza n. 425/18 del Tribunale di Brescia e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 4.961,25 per compensi.

Brescia, 12 settembre 2019

Il Presidente est.

dott. Antonio Matano

